



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

Ord. n° 22 del 27.02.2017

Prot. n° 32262 del 28/02/2017

OGGETTO: CENSIMENTO E MISURE DI BONIFICA/SMALTIMENTO AMIANTO

IL SINDACO

VISTI

- il comma 5 dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP, la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;
- l'art. 10 della citata legge, che prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o d'utilizzazione collettiva e per blocchi d'appartamenti;
- il comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, il quale prevede che le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
- l'art. 12 comma 1°, del D.P.R. 08.08.94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alla regioni per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2°, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- il D.M. Sanità 06.09.1994, recante normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art. 6 comma 3, e dell'art. 12 comma 2 della citata Legge 27.03.1992 n. 257;
- l'art. 15.5.1. dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n. 4564, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996;
- l'art. 15.8 dell'allegato "C" suddetto "Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile";
- il D.M. n. 471 del 25.10.1999, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.";
- il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27.09.2004, n. 248;
- il Decreto Legislativo 03.04. 2006 n. 152 e s.m.i, il quale impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

- il T.U. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la L.R. 27.04.2011, n. 14 - Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto;
- la delibera della Regione Calabria n. 201 del 04.05.2012 con la quale è stata istituita l'unità speciale amianto (U.S.A.) che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale del 27.04.2011, si dovrà interessare della redazione del Piano Regionale Amianto (P.R.A.C.);

VISTA la nota prot. n. 63926 del 26.02.2016 della Regione Calabria – Assessorato Tutela dell'Ambiente (acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 33158 del 02.03.2016) con la quale è stato comunicato la conclusione delle attività di rilevamento dei manufatti contenenti amianto su territorio regionale, eseguite in conformità alle indicazioni del D.M. 18.03.2003 n. 101 e della L.R. n. 14/2011;

PRESO ATTO che a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale n. 123/staff del 14.06.2016 non sono pervenute da parte dei cittadini un numero di auto notifiche tale da ritenere completato il quadro cognitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale;

RITENUTO di dover incentivare la partecipazione dei cittadini all'auto censimento attraverso l'avvio di una campagna di sensibilizzazione denominata “*Salvaguardiamoci*”

CONSIDERATO necessario e urgente:

- completare il citato processo conoscitivo, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica;
- procedere alla messa in sicurezza/bonifica/smaltimento (a seconda dei casi) dell'amianto ovunque presente sul territorio comunale al fine di tutela della pubblica salute e incolumità.

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

CONCEDE

A tutti i proprietari di immobili con coperture in lastre di cemento amianto e di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, la proroga dei termini al fine di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi.

ORDINA

A tutti i soggetti, di cui al punto precedente, a presentare le schede di autonotifica per il censimento degli edifici e/o suoli con presenza di materiali contenente amianto, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Le schede di autonotifica vanno presentate direttamente all'Ufficio Protocollo Comunale o in alternativa inviate a mezzo raccomandata al Comune di Reggio Calabria al seguente indirizzo: Piazza Italia n. 1, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

NOTIZIA

che presso il Settore Ambiente – Servizio Igiene Ambientale e sul sito istituzionale www.reggiocal.it

che è disponibile e scaricabile la “**SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER IL CENSIMENTO DEGLI EDIFICI E/O SUOLI CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO**”, all'uopo predisposta e da utilizzarsi per gli scopi di che trattasi.

AVVERTE CHE

La presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 12 - comma 5°, della Legge 27/03/1992 n. 257, del D.P.R. 08.08.1994, art. 12, comma 2°;

La mancata comunicazione di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 14/2001, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra € 2.582,29 e € 5.164,57, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 27.03.1992, n. 257;

La mancata comunicazione di cui all'art. 6, comma 8 della L.R. n. 14/2001, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra € 50,00 e € 100,00;